

euro; lo stesso arch. VILLACCIO, nel fornire copia del documento, ha evidenziato come l'analisi dello stesso non fosse possibile se non in presenza, oltre che di un tecnico, di un commercialista.

Nel caso di specie, però, il documento risulta essere stato approntato dall'ing. COSTANZO, per i lavori in zona P.I.P.2, e dall'ing. SANTORO per i lavori in zona P.I.P.1. Emini aveva riferito che proprio del piano di fattibilità era occupato Santoro Nicol a da lui retribuito con 160mila euro e la circostanza non appare di scarso rilievo

Nel prosieguo delle sommarie informazioni, vengono messi a confronto i dati relativi all'area destinata alla zona P.I.P. 1 e quelli invece relativi alla zona P.I.P. 2: quest'ultima risulta avere una superficie di molto maggiore rispetto all'altra che, come si è detto, è destinata ad una gestione diretta da parte del Comune nell'assegnazione dei suoli.

Notevolmente più grande, ancora, risulta essere la dimensione media da attribuire ai *capannoni tipo* da realizzare nella zona P.I.P. 2; in particolare, le opere della zona 2 assumono una connotazione prettamente industriale, come detto meno consona al comune di Lusciano rispetto ad altri teriotri a maggiore vocazione industriale

Quanto agli indennizzi per gli espropri, i cui termini dovrebbero essere previsti dalla legge: nel corso delle Sommarie Informazioni l'arch. VILLACCIO non riesce a dare una spiegazione alla differenza di prezzo unitario dell'indennizzo, che è pari a *30 euro al mq* per i terreni in *ZONA D* rientranti nelle aree destinate al P.I.P.1, mentre è di *13,31 euro al mq* nelle per i terreni della *ZONA D* rientranti nelle aree da destinare alle opere del P.I.P. 2.

In quest'ultimo caso ci si riferisce a quei terreni il cui costo per di esproprio e di liquidazione dei coloni dovrà essere sostenuto dal concessionario.

Il differente costo potrebbe rispondere ad una operazione di speculazione ove si consideri che il Comune per PIP 1 avrebbe docuto sostenere un costo di esproprio più alto di quello del concessionario.

Peraltro la circostanza va messa in relazione al prezzo di vendita e di locazione dei lotti di terreno e dei capannoni, per cui diviene scarsamente comprensibile il perché quelli della zona P.I.P. 2 finiscano con l'avere un costo notevolmente maggiore rispetto alle opere realizzate nella zona P.I.P. 1, circostanza – del resto – che, come si è detto a proposito del contenuto della delibera di CC numero 84 del 23 Dicembre 2003, era stata anche oggetto di rilievo da parte di taluni consiglieri comunali di Lusciano.


Anche sul punto l'arch. VILLACCIO veniva esaminta il 19 Gennaio 2009 al cui verbale ed atti allegati si fa rinvio.

La Villaccio oltre all'analisi dei *costi* e dei *ricavi* del concessionario, analizzava brevemente anche il *Bando di assegnazione in proprietà dei lotti*

La prima parte è dedicata all'acquisizione di un documento contenente *Le osservazioni al P.I.P.* mosse da alcuni cittadini, tema che risulta affrontato nel corso del consiglio comunale del 23.12.2003 (*formalizzato poi con la più volte citata delibera numero 84/2003*).

Durante le indagini, com'è stato più volte accennato, in più circostanze è emerso il malcontento della popolazione locale rispetto alla metodologia con la quale il Comune di Lusciano stava affrontando la realizzazione del P.I.P.

In particolare, così come viene evidenziato nel documento che ci si accinge a commentare, le parti sociali – e qualche esponente delle parti politiche – hanno sempre evidenziato come l'opera commissionata dal Comune di Lusciano al



concessionario nella zona P.I.P. 2 fosse abnorme rispetto alle esigenze e le aspettative del mondo dell'imprenditoria locale, rivolgendosi piuttosto a realtà metropolitane con aree industriali ben più grandi, come quelle dei vicini comuni di Giugliano in Campania ed Aversa.

Il sindaco e l'amministrazione di Lusciano respingono le osservazioni mosse basandosi unicamente su una relazione redatta dall'ing. OLIVIERO, quale capo dell'area tecnica; la relazione risulta regolarmente protocollata il 18.12.2003 ed è esplicitamente richiamata nella delibera di CC 84/2003, ma non è stata reperita tra il carteggio dell'UTC all'atto degli accertamenti svolti dai Carabinieri.

Il documento che contiene le osservazioni (*alla cui lettura integrale, anche in questo caso, si rimanda per i dettagli*) evidenzia manifestamente il malcontento della popolazione; sottolinea come il progetto posto a base di gara da parte dell'Amministrazione comunale per la realizzazione delle opere nell'area P.I.P. 2 di Lusciano non persegua affatto il fine di tutelare le categorie produttive locali, e fornisce poi una lunga serie di riferimenti giurisprudenziali a sostegno del contenuto delle mozioni, concludendo infine con la richiesta di riesaminare e modificare il piano degli insediamenti produttivi adottato alla luce delle reali esigenze delle attività produttive locali.

Il documento, come si diceva, diventa oggetto di una discussione dedicata, tenuta dal Consiglio Comunale il 23 dicembre 2003 e dalla delibera 84/2003 si rileva l'interesse di una determinata componente politica, riconducibile all'allora sindaco PIROZZI, di portare comunque avanti il progetto di realizzazione delle opere in zona PIP 2 così come è stato programmato dall'amministrazione comunale.

Nel testo della delibera si legge:

...omissis...

*VISTA la relazione dell'U.T.C. n° 1515 del 18/12/03, relativa all'osservazione presentata;*

*Costanzo N.: è doveroso da parte del Consiglio leggere le osservazioni, presentate nel mese di Giugno 2003, ed egli stesso ne dà lettura.*

*Entra l'assessore Verde<sup>25</sup>.*

*Il Sindaco (PIROZZI Francesco<sup>26</sup>, nd UPG) evidenzia che gli obiettivi richiesti rientrano certamente nella progettazione del Piano per gli insediamenti produttivi, che, tra l'altro, tutela l'imprenditoria locale.*

*L'ass. Salernitano<sup>27</sup> legge la relazione elaborata dall'ing. Oliviero, responsabile dell'UTC.*

*Il Consigliere Costanzo, dopo aver affermato di parlare non solo come consigliere ma anche a nome dei cittadini che hanno sottoscritto le osservazioni, precisa che la discussione va affrontata sotto due aspetti: uno tecnico, l'altro politico. Il primo aspetto è già stato affrontato esaurientemente in precedente seduta consiliare.*

*Al secondo aspetto, invece, non è stato risposto, in quanto la relazione testé letta è esclusivamente di ordine tecnico.*

*Per il PIP n. 1 (opere che il Comune gestirà, in una fetta limitata della zona D, senza ricorrere allo strumento della concessione, n.d. UPG) i cittadini hanno normale possibilità di accesso; per il PIP n.2, invece, il prezzo è particolarmente esoso; impedendosi così di fatto all'imprenditoria locale di accedervi. Per quest'ultimo è stato approvato*

<sup>25</sup> VERDE Immacolata, odierna indagata, unitamente al marito, MOTTOLE Nicola, in relazione alla vicenda delittuosa del PIP di Lusciano.

<sup>26</sup> Sindaco PIROZZI Francesco, odierna indagata anche in relazione alla vicenda delittuosa del PIP di Lusciano.

<sup>27</sup> Ass. SALERNIATO Vincenzo, odierno indagato in relazione alla vicenda delittuosa del PIP di Lusciano.



*anche il Bando di Gara, in base al quale ne esce un prezzo abnorme che andrà ad applicare il concessionario. Vi è stato anche un comitato civico che ha chiesto di essere convocato dal Sindaco per discutere della problematica, ma la loro richiesta non è stata accolta. Né questa maggioranza ha promosso una riunione per un confronto con i consiglieri sottoscrittori.*

*In data 19.9.02 sono state avanzate richieste di apportare una riduzione dell'indice di copertura nell'area PIP con prot. 8184 nonché di sospendere il deliberato del 23.8.02 con prot. 8186, ma le stesse non sono state sottoposte al Consiglio: fatto evidenziato con nota dell'11.06.03 prot. 5490, a mezzo della quale, tra l'altro, è stato richiesto il ritiro dall'albo pretorio dell'avviso di deposito del Piano per gli Insediamenti Produttivi. Pertanto per quel che può apparire, il gruppo Costanzo - Mariniello G. è favorevole alla realizzazione del PIP a Lusciano, ma non condividono e contestano il modo con cui si gestisce la procedura, senza confronto e senza consentire alla minoranza di poter contribuire fattivamente mediante confronto politico.*

*Si individua, pertanto, una volontà preconstituita di rigettare le osservazioni prescindendo da qualsiasi tipo di confronto.*

*Mariniello A. le osservazioni prodotte dal consigliere comunale nell'ambito della seduta consiliare meritano una risposta?*

*Sono state prodotte osservazioni di tipo tecnico e quindi occorre fornire risposta specialmente per i rilievi di naturale strutturale esposti. Ed ancora se sono rispettati i requisiti di viabilità. Rammenta che il PIP non rispetta le programmazioni del PRG soprattutto per quel che riguarda la viabilità*

*L'Assessore Pezzella<sup>28</sup>: Il PIP già è stato esaminato con esito favorevole, per cui è ora di definirlo.*

*Il consigliere Mariniello A. dichiara di dimettersi come consigliere comunale ed esce dall'aula.*

*Il consigliere Mariniello G.: manca la partecipazione politica ed il coinvolgimento delle forze sociali.*

*Esce Mercede.*

*Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n°267/00*

*Con i voti contrari di Mariniello G. e Costanzo, ed il voto favorevole del resto dei consiglieri, espresso per alzata di mano*

**DELIBERA**

*La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.*

*RESPINGERE le osservazioni prodotte al Piano con prot. N° 726 del 29.06.2003 per i motivi esplicitati nella relazione dell'UTC prot. N° 1515 del 18/12/03 a firma dell'ing. Oliviero<sup>29</sup>.*


*... omissis ...*

L'arch. VILLACCIO, nel consegnare l'atto, ha evidenziato che nel periodo intercorso dall'approvazione delle delibere di CC numero 23 e numero 24 dell'Agosto del 2002, sino alla delibera in questione, la numero 84 del 23.12.2003, il carteggio della procedura di gara per i lavori al PIP 2 registra un vuoto pressoché totale di nuovi atti.

Nella seconda parte del verbale di sommarie informazioni del 22 gennaio 2009, viene esaminata la documentazione approntata dal responsabile di settore, ing.

<sup>28</sup> Ass. PEZZELLA Francesco, odierno indagato in relazione alla vicenda delittuosa del PIP di Lusciano.

<sup>29</sup> Ing. OLIVIERO Angelo, odierno indagato per la vicenda delittuosa del PIP di Lusciano.



Angelo OLIVIERO, succeduto nel frattempo all'ing. Gennaro COSTANZO, per dar luogo alla fase esecutiva della gara per l'affidamento in concessione dei lavori nella zona P.I.P. 2 del Comune di Lusciano.

Viene così acquisito un documento di cui si è già detto la **Determinazione del responsabile di Settore numero 81 del 16.03.2004**.

Il documento rappresenta una tappa fondamentale nell'iter burocratico della procedura di gara, perché avvia la fase esecutiva della procedura di individuazione dell'impresa cui verrà aggiudicata la concessione di lavori pubblici in questione.

La determina approva il Bando di Gara per licitazione privata finalizzato, appunto, all'individuazione del concessionario.

Il Bando si compone di 24 articoli che definiscono ogni aspetto della gara, riprendendo i contenuti dello schema di convenzione e della progettazione di massima già approvati dal Consiglio Comunale di Lusciano nell'Agosto del 2002 (si tratta dei documenti predisposti dall'ing. COSTANZO).

Emergono, però, alcune modifiche rispetto alla documentazione originaria.

Ad esempio, quando si parla della **durata della concessione** pari a trenta anni, (artt. 6 e 13 del bando) il *dies a quo* di tale periodo viene genericamente indicato come *data di presentazione di tutti i collaudi statici e funzionali previsti dalla normativa vigente*, laddove invece, lo schema di convenzione allegato alla delibera di C.C. numero 24/2002, originariamente predisposto dall'ing. Costanzo, lasciava decorrere questo termine dalla *data del collaudo delle opere infrastrutturali comuni e del centro servizi*.

Il dato è rilevante, come evidenziato dalla stessa arch. VILLACCIO: mentre lo **schema di convenzione originario** determinava la decorrenza della concessione a partire dal collaudo delle opere comuni e delle opere che sarebbero state date in proprietà al Comune (il centro servizi), per la realizzazione delle quali il concessionario aveva tempi ben precisi, il **bando di gara** — salvo diverse successive modifiche all'atto della sottoscrizione della convenzione definitiva — parla genericamente di decorrenza con riferimento a **tutti i collaudi infrastrutturali**, concedendo ipoteticamente al concessionario di far decorrere la durata della concessione dalla data di collaudo dell'ultima opera realizzata.

La parte successiva del Bando di gara prende in esame i requisiti, generali ex D.P.R. 554/99 e speciali (stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento — RUP) che l'aspirante concessionario deve possedere per partecipare alla gara e le forme di pubblicazione del bando di gara.

All'art. 12 vengono scandite le due fasi attraverso cui si procederà all'espletamento della gara: la prima fase, detta di prequalifica, nella quale si procederà a valutare le informazioni contenute in una busta "A" che l'aspirante concessionario dovrà inviare all'Ente in relazione alla sua idoneità a partecipare alla gara; la seconda fase, quella detta di gara, alla quale potranno accedere le sole ditte che si saranno prequalificate con esito positivo.

Sebbene l'art. 20 del bando di gara, alla voce **Avvertenze** preveda esplicitamente la possibilità di ammettere una sola ditta alla fase di gara, ma sul presupposto che vi sia stata una fase di pre-qualifica a cui abbiano preso parte più ditte

Si è già argomentato su come il RUP ing. OLIVIERO, in violazione delle norme nazionali e dei regolamenti comunitari sulla libera concorrenza, avrebbe ammesso alla fase di gara, la unica impresa che aveva partecipato alla prequalifica, la **CESARO COSTRUZIONI GENERALI**.

E si è anche ampiamente evidenziato come l'impresa ammessa alla fase di gara e dichiarata vincitrice fosse priva di un requisito fondamentale: il capitale



sociale minimo) richiesto esplicitamente dal bando di gara, pena esclusione dalla gara

La Villaccio sul punto osservava che in una gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, col criterio dell'offerta migliorativa, se alla fase di gara viene ammessa una sola impresa — come nel caso in esame — a questa, per aggiudicarsi la concessione, basterà offrire un'elevazione minima dei parametri predisposti dalla Stazione appaltante nella progettazione di base.

Il prosieguo degli accertamenti svolti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Lusciano ha luogo il 26 Gennaio 2009<sup>30</sup>.

Vengono acquisiti dai Carabinieri i documenti relativi al sorteggio dei membri della commissione giudicatrice di gara che sceglierà, in definitiva, il concessionario dei lavori al P.I.P. di Lusciano.

Al sorteggio risulta aver presieduto una commissione composta dall'ing. Angelo OLIVIERO e da altri due dipendenti dell'UTC Luscanese.

Rileva il fatto che i membri sorteggiati (l'arch. Giuseppe MOZZILLO di Orta di Atella, e l'ing. Ciro MARINO di Aversa) siano stati scelti da elenchi che l'ing. OLIVIERO aveva richiesto limitatamente agli ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri; non v'è richiesta di un dottore commercialista, figura competente ad esaminare lo studio di fattibilità economico-finanziario presentato dalle imprese concorrenti che, regolarmente prequalificate, fossero state poi ammesse alla fase di gara. Peraltra in relazione ad altra gara (la successiva per le piscine dopo la rinuncia dei Cesaro) l'arch. Frattolillo avrebbe proprio richiesto anche un commercialista per fondare quell'valutazione dato che per quel che può servire evidenzia comunque la complessiva anomala modalità con cui Oliviero aveva trattato tali gare.

Nella fase di prequalifica, la commissione giudicatrice delle domande di partecipazione era composta dall'ing. Angelo OLIVIERO e dai due geometri che avevano già fatto parte della commissione di sorteggio dei membri della commissione di gara, vale a dire il sig. PELLINO ed il geom. GABRIELE, gerarchicamente dipendenti dall'ing. Angelo OLIVIERO.


La domanda di prequalifica della CESARO COSTRUZIONI GENERALI, come si evince dal verbale del 03.06.2004 sottoscritto dalla terna OLIVIERO — GABRIELE — PELLINO, come già in precedenza evidenziato è la semplice trasmissione di quattro dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal titolare dell'impresa circa i requisiti e la domanda di partecipazione, nonché dell'attestato di presa visione dei luoghi.

Le sommarie informazioni del 29 Gennaio 2009<sup>31</sup> sono dedicate all'acquisizione ed all'analisi dei verbali redatti dalla commissione di gara in occasione delle sette sedute, tenutesi dal 14.10.2004 all'8.11.2004, finalizzate alla valutazione delle offerte (in realtà è più corretto dire dell'offerta, dato che a partecipare era la sola impresa CESARO).

L'arch. VILLACCIO, prima di consegnare la documentazione acquisita e di procederne all'analisi, premette di non aver rinvenuto agli atti la domanda di prequalifica prodotta dalla CESARO COSTRUZIONI GENERALI né gli altri allegati al verbale di prequalifica del 03 Giugno 2004.

<sup>30</sup> Verbale di ss.ii. rese dall'Arch. Villaccio il 26.01.2009 "VERBALE 6" E RELATIVI ALLEGATI — Allegato all'informativa dei Carabinieri 30

<sup>31</sup> Verbale di ss.ii. rese dall'Arch. Villaccio il 26.01.2009 "VERBALE 6" E RELATIVI ALLEGATI — Allegato all'informativa dei Carabinieri 30



In realtà l'arch. VILLACCIO in più di una circostanza si è trovata nell'imbarazzo di dover ammettere la mancanza o la carenza di documentazione essenziale relativa alla procedura di gara oggetto di indagini, sebbene gli errori non potessero certo essere imputabili a lei direttamente (peraltro ne commentava in intercettazione con Santoro).

A tal proposito va considerato che l'acquisizione e l'esame della documentazione da parte dei Carabinieri, contenuta in una lunga serie di faldoni, è stata contestuale anche per la stessa architetto VILLACCIO, che aveva esordito, nel corso della prima verbalizzazione, affermando che la questione del P.I.P. era una delle più delicate che avesse ereditato dalle precedenti gestioni e che per tale motivo era intenzionata a trattarla con attenzione e congiuntamente ai membri della terna prefettizia.

Nel verbale di sommarie informazioni del 29 gennaio 2009, alla cui lettura si rimanda per i dettagli, vengono descritte le attività svolte in sette sedute dalla **commissione di gara**.

Come si è detto, si trattava di dover giudicare una sola offerta, dunque la comparazione non poteva che avere come riferimento unicamente il progetto e la documentazione di massima posta a base della gara dallo stesso Comune di Lusciano.

Si è già detto che la CESARO COSTRUZIONI GENERALI, in persona del proprio rappresentante, CESARO Aniello, aveva inviato solo dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, riservandosi poi di trasmettere la documentazione certificante il possesso dei requisiti stessi.

La normativa sui lavori pubblici in vigore all'epoca dello svolgimento della gara (la legge numero 109/94 ed il D.P.R. 554/99) imponeva al RUP di procedere ad una sorta di **controllo a campione** per verificare che il contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate da ciascuna impresa interessata a partecipare alla gara fosse effettivamente veritiero (art. 10 in relazione all'art. 2 della legge 109/94).

Si è più volte già ribadito che, sebbene nel caso in esame ci fosse stata una sola domanda di prequalifica ed una sola ditta era stata ammessa alla gara, l'ing. OLIVIERO non ha proceduto ad alcuna verifica di questo tipo a carico della CESARO COSTRUZIONI GENERALI, né in corso di gara, né successivamente allo svolgimento della stessa.

Se Oliviero avesse fatto quella verifica si sarebbe accorto non solo della falsità della attestazione di Cesaro Aniello ma che la CESARO doveva essere esclusa dalla gara PIP 2 esattamente come Emini era stato escluso dalla gara per il centro natatorio.

Tornando allo svolgimento della gara e vera e propria la commissione giudicatrice, per valutare e ritenere valida l'unica offerta pervenuta, si riunisce sette volte; pur senza scendere nei particolari (per i quali si fa rimando ai verbali di gara stessi allegati a quello di sommarie informazioni del 29 Gennaio 2009) è opportuno riportare il giudizio espresso dalla commissione, con il quale essa ritiene migliorativa e valida l'offerta proposta dall'unica impresa in gara: l'offerta — progetto della CESARO COSTRUZIONI GENERALI viene ritenuta migliorativa rispetto al progetto preliminare posto a base di gara per i seguenti motivi: riduzione della superficie coperta e dei volumi occupati; incremento delle superfici destinate a parcheggio ed a verde attrezzato; incremento della viabilità interna con la cessione all'Amministrazione Comunale di proprietà per l'1,22% dell'importo posto a base di gara.



L'indicazione dell'1,22% di cessione in proprietà al Comune di Lusciano viene effettuata in relazione all'importo posto a base di gara, non quello che l'impresa ha stimato raggiungersi con la propria offerta, il quale è maggiore rispetto al primo e il Comune sarebbe entrato effettivamente nella proprietà di una percentuale di opere realizzata ancora minore all'1,22% dichiarato.

D'altra parte, non essendoci termini di paragone, si comprende quanto fosse difficile per la commissione giudicatrice pronunciarsi diversamente.

La gara per l'affidamento in concessione dei lavori al PIP 2 di Lusciano si conclude con l'aggiudicazione in favore della CESARO Costruzioni Generali di Sant'Antimo; l'aggiudicazione viene formalizzata con la determina di settore a firma dell'ing. Angelo OLIVIERO numero 277 del 10.11.2004.

Le dichiarazioni della Villaccio del 2 Febbraio 2009<sup>32</sup> prendono in esame la nota della EMINI Costruzioni S.p.A. protocollata dal Comune di Lusciano al numero 5402 del 31.05.2004 e dall'ufficio tecnico al numero 780 l'1.06.2004<sup>33</sup>.

Nella nota, cui si è già fatto accenno, il legale rappresentante dell'impresa EMINI, dichiarandosi fortemente interessato alla gara per l'affidamento in concessione dei lavori al PIP 2 di Lusciano, muoveva delle osservazioni sulla procedura di gara e, facendo leva anche su una petizione sottoscritta da alcuni operatori commerciali della zona, inviata all'amministrazione regionale della Campania ed a quella Provinciale di Caserta, lamentava una richiesta di requisiti, in capo alle imprese interessate, sproporzionata rispetto all'attività da compiere, causa questa di un improbabile raggiungimento del numero minimo di candidati per la concessione in oggetto.

Nella nota si faceva anche un generico riferimento ad alcuni ricorsi pendenti innanzi al T.A.R. Campania relativi all'approvazione del P.I.P. di Lusciano.

La missiva approntata dall'ing. Angelo OLIVIERO in risposta alla nota dell'imprenditore EMINI, pure allegata, è, secondo la interpretazione che ne forniva la Villaccio e peraltro è così formulata, la risultante di una sua interpretazione delle normative sui lavori pubblici vigenti all'epoca dei fatti, comprese le disposizioni dettate dal DPR 554/99 peraltro citate dallo stesso EMINI nella propria lettera di osservazioni.

Così si esprimeva la Villaccio

...omissis...

*Arch. Villaccio: L'ing. OLIVIERO, nel rispondere al quesito della EMINI, offre un propria interpretazione dell'art. 67 del D.P.R. 554/99, ritenendolo non riferito alla fattispecie della concessione del P.I.P. 2. A tal proposito, come vi ho già detto, ho inviato una nota alla Commissione Straordinaria affinché vi sia un parere qualificato sulla questione per valutare se occorra procedere all'annullamento della gara o proseguire la procedura con la sottoscrizione della convenzione definitiva. Specifico, a tal proposito, che i quesiti di natura giuridica che porrà all'attenzione della commissione sono diversi: uno di essi è quello riguardante il numero minimo previsto dalla legge di candidati prequalificati.*

<sup>32</sup> Verbale di ss.ii. rese dall'Arch. Villaccio il 02.02.2009 "VERBALE 7" E RELATIVI ALLEGATI – Allegato all'informativa dei Carabinieri 31

<sup>33</sup> Cronologicamente la missiva va collocata anteriormente all'analisi della documentazione di gara acquisita nel corso della verbalizzazione di cui al "VERBALE 6". Si è già parlato, però, del disordine riscontrato nella documentazione trattata dall'ing. OLIVIERO.



OF

Quello che poi sarebbe accaduto sulle iniziative della Villaccio lo si vedrà in seguito.

L'esame della documentazione acquisita il 2 Febbraio 2009 prosegue e rivela disordine e la presenza di atti in copia e non in originale.

Sarebbe stato necessario verificarne la genuinità attraverso un controllo al registro del protocollo generale del Comune di Lusciano, così da poter anche escludere con certezza che altri documenti, regolarmente pervenuti al Comune di Lusciano, possano in qualche modo non essere presenti tra il carteggio della gara per i lavori al P.I.P. 2.

A sorpresa, il controllo effettuato al protocollo generale del sistema informatico del Comune di Lusciano (la ricerca ha restituito 42 pagine, stampate ed allegate al verbale di sommarie informazioni in esame), oltre a dimostrare l'originalità dei documenti presenti in copia agli atti dell'UTC, introduce ad una nuova fase degli accertamenti compiuti dai Carabinieri, relativi all'acquisizione dei documenti riguardanti la gara per l'affidamento in concessione dei lavori di progettazione, costruzione e gestione di un **centro sportivo natatorio polivalente** in Lusciano.

Scorrendo la stampata del protocollo generale, infatti, si rileva la presenza di due comunicazioni:

- al protocollo numero 3944 del 20.04.2004, in entrata dalla Polisportiva S. Antimo S.r.l. — Cesaro S.r.l. Costruzioni generali — Cesaro Service S.r.l., è registrata la nota avente ad oggetto *"Offerta x affidamento della concessione per progettazione, costruzione e gestione centro sportivo natatorio polivalente"*.
- al protocollo numero 4954 del 18.05.2004, in entrata dalla Ditta CESARO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. — CESARO SERVICE — Polisportiva S. Antimo S.r.l., è registrata la nota avente ad oggetto *"Comunicazione di avv. aggiudicazione concessione di progettazione, gestione funzionale di economia centro sportivo"*.

Si consideri che al momento della acquisizione documentali Guida non aveva ancora avviato la sua collaborazione e nel 2006 pur avendo fatto un cenno alla gara per le piscine com contemporanea al PIP nulla aveva aggiunto. Non era dunque noto agli inquirenti che la Cesaro si fosse aggiudicata quella gara.

Da un primo controllo dei faldoni contenenti la documentazione relativa alla gara per la realizzazione del **centro sportivo**, veniva riscontrata all'interno di essi la presenza di documenti relativi alla gara per il P.I.P 2, dalla cui lettura emergevano ulteriori anomalie.

All'interno del faldone in questione, in particolare, veniva rinvenuto un documento avente ad oggetto *«lettera di invito per l'affidamento della concessione relativa alla progettazione costruzione e gestione funzionale — economica del centro sportivo natatorio polivalente»*.

La lettera di invito in questione, datata 16.03.2004 e sottoscritta dall'ing. Angelo OLIVIERO, risultava spillata ad una copia del bando di gara per la concessione dei lavori nella zona P.I.P. 2 di Lusciano. La circostanza risultava priva di una logica spiegazione, dato che il bando di gara per i lavori al P.I.P. 2, in quella data, era stato solo approvato e non ancora formalmente pubblicato; spillata ai documenti, ancora, una veniva rinvenuta una ricevuta di trasmissione in fax del 28.12.2003.



La ricevuta del *fax* indica un numero - lo 081-7967110 - utenza che successivi accertamenti hanno individuato come uno degli interni telefonici della Giunta Regionale della Campania.

Ancora una volta, l'arch. VILLACCIO non saprà dare una spiegazione all'incredibile circostanza.

Il 4 Febbraio 2009<sup>34</sup> i CC procedono con l'acquisizione e l'analisi della documentazione presente agli atti dell'UTC di Lusciano in relazione alla concessione per i lavori pubblici nella zona P.I.P. 2.

Si tratta principalmente di corrispondenza scritta intercorsa tra l'impresa che il 10.11.2004 era risultata vincitrice della gara, la CESARO COSTRUZIONI GENERALI, ed il Comune di Lusciano.

La procedura di assegnazione definitiva della concessione e la stipula del relativo contratto di convenzione tra le parti, furono per lungo tempo bloccati dal sorgere di problemi di natura burocratica tra il Comune di Lusciano e la Provincia di Caserta.

Dopo una fitta corrispondenza scritta tra le due amministrazioni, iniziata alla fine del 2004 ed avente ad oggetto il rilascio del visto di conformità sull'area P.I.P. da parte della Provincia, il dibattito tra il Comune di Lusciano e la Provincia di Caserta terminava con la delibera di G.P. numero 51 dell'8 Marzo 2006, con la quale la Giunta della Provincia di Caserta negava il visto di conformità richiesto dal Comune di Lusciano sull'area P.I.P. L'amministrazione luscanese, di conseguenza, proponeva ricorso al T.A.R. Campania avverso la delibera adottata dalla Giunta Provinciale, vincendolo.

Va evidenziato che in tale fase l'impresa CESARO aveva dimostrato, dopo l'aggiudicazione della gara avvenuta il 10.11.2004, un forte interesse a realizzare quanto prima l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione definitiva per i lavori al PIP di Lusciano, anche attraverso ripetuti solleciti fatti al Comune di Lusciano ed intervenendo, *ad adiuvandum*, nel ricorso al T.A.R. proposto dal Comune contro la citata delibera della Giunta Provinciale.

Ciò peraltro va ad aggiungersi a quanto in precedenza già detto sull'interesse della Cesaro ad andare avanti nella procedura e di quanto, quindi, quei commenti di Santoro Nicola nella ambientale 724, come tesi a far comprendere che la Cesaro temesse infiltrazioni malavistose, risultino del tutto infondati e strumentali a dipindere negativamente Emini.

L'interesse come già più volte detto la Cesaro lo perdeva solo nel 2009 all'esito delle iniziative della Villaccio.

Va ancora segnalato, ma anche ciò è stato già anticipato che alla data del 28 Settembre 2006 — quasi due anni dopo l'aggiudicazione della gara — la CESARO COSTRUZIONI GENERALI devote ancora inviare la documentazione integrativa, attestata con le sole autocertificazioni inviate nel 2004.

Tra i documenti inviati risulta un certificato della Camera di Commercio di Napoli: esso reca data 27 Settembre 2006 ed è pertanto di un solo giorno precedente alla nota di trasmissione della CESARO.

Dal documento, tra l'altro, si evince il possesso di un capitale sociale di euro 3.500.000,00.

Un'attenta analisi del documento, però, avrebbe consentito di cogliere una variazione del capitale sociale in data 28 Maggio 2004, cioè in epoca di molto successiva alla pubblicazione del bando di gara per i lavori al P.I.P. 2 di Lusciano,

<sup>34</sup> Verbale di ss.ii. rese dall'Arch. Villaccio il 04.02.2009 "VERBALE 8" E RELATIVI ALLEGATI — *Allegato all'informativa dei Carabinieri 32*



per i quali era richiesto un capitale sociale minimo di circa 3.150.000,00 euro. Ma sul punto si è ampiamente detto

Nel corso della verbalizzazione dell'arch. VILLACCIO del 4 Febbraio 2009 viene acquisita altra documentazione: degna di nota è la missiva della Commissione Straordinaria del Comune di Lusciano, protocollata al numero 1995 del 22 Febbraio 2008, con la quale l'Ente, a seguito di ulteriore atto di diffida e messa in mera della CESARO COSTRUZIONI datato 23.01.2008, comunica all'impresa l'esecuzione della sentenza numero 6423/07 del TAR Campania, datata 27 Maggio 2007, con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Lusciano contro la delibera numero 51 dell'8 Marzo 2006.

Viene comunicata contestualmente la riattivazione del procedimento per la stipula della convenzione definitiva e l'attribuzione della concessione per la realizzazione dei lavori nella zona P.I.P 2 di Lusciano.

Alla luce di quanto emerso casualmente nel corso della verbalizzazione del 2 Febbraio 2009, relativamente alla gara per l'affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione di un *centro sportivo natatorio*, rilevata la connessione dell'argomento con i fatti oggetto di indagine, gli accertamenti presso l'UTC di Lusciano, a partire dal 9 Febbraio 2009<sup>35</sup>, hanno avuto ad oggetto l'acquisizione degli atti relativi alla procedura di gara indetta dal Comune di Lusciano per la realizzazione di *centro sportivo natatorio polivalente*.

Delle peculiarità di questa procedura si è più volte detto ma è ovvio che alla luce di quanto Guida aveva narrato in ordine al fatto che anche questa gara era stata pilotata ed era il frutto di un illecito accordo con la criminalità organizzata qualche ulteriore passaggio va fatto

Il progetto parte con l'approvazione della delibera di consiglio comunale numero 46 del 31 Luglio 2003.

Anche in questo caso, la progettazione di base viene approntata inizialmente dall'ing. Gennaro COSTANZO, il quale nel frattempo era stato scarcerato per le note vicende giudiziarie e reintegrato in servizio.

Il successivo atto relativo alla gara per il *centro sportivo* è già a firma dell'ing. Angelo OLIVIERO: si tratta della la determina numero 324 del 24.12.2003, documento fondamentale nell'iter di gara perché con esso il dirigente dell'Area Tecnica approvava il bando di gara, l'avviso di gara, l'estratto di gara e la procedura di pubblicazione di quest'ultimo.

La documentazione rinvenuta agli atti dell'U. T. C. di Lusciano, relativamente a questa opera, ricalca in maniera fedele lo schema già esaminato in relazione ai lavori al P. I. P. 2, ferme restando le peculiarità del progetto in particolare, come l'importo previsto per la realizzazione dell'opera ed il consequenziale calcolo del capitale sociale minimo occorrente per partecipare alla gara (*per i dettagli si rimanda alla lettura integrale del verbale di sommarie informazioni e del contenuto dei documenti ad esso allegati*).

Pur essendo un progetto più recente rispetto a quello del P. I. P. 2 di Lusciano, la procedura di gara per la realizzazione del *centro sportivo* è precedente, anche se solo di alcune settimane. Come si è visto, infatti, l'approvazione del bando di gara per i lavori del P. I. P. 2 si ha con una determina successiva, la numero 81 del 16 Marzo 2004.

<sup>35</sup> Verbale di ss.ii. rese dall'Arch. Villaccio il 09.02.2009 "VERBALE 9" E RELATIVI ALLEGATI allegato all'informativa dei Carabinieri 33



La collocazione temporale e la consecutio delle due gara da un punto di vista documentale riscontra in pieno non solo Emini ma Guida che di questa gara ha fornito dettagli che Emini, come già detto non conosceva, potendo solo ricostruire come faceva mettendo in fila vari elementi che anche questa gara evidentemente rispondeva ad un interesse "generale" a garantire assegnazioni ad altri che non fosse lui

La documentazione acquisita consente di cogliere l'interesse di diverse imprese. Vengono acquisiti i documenti inviati dalle due imprese per la partecipazione alla gara.

Lo svolgimento della fase della prequalifica ha luogo il 19 Febbraio 2004, due giorni dopo la chiusura dei termini della ricezione delle domande di invito, fissata al 17 febbraio 2004.

Si è in presenza di due sole richieste di invito e la fase di prequalifica si svolge con tali due imprese. Su tale punto si tiene a precisare che a dipetto di normative nazionali e comunitarie la fase di prequalifica si svolgeva con due sole ditte e si sarebbe conclusa come noto con la esclusione di Emini

Si è già detto del modus procedendi dell'ing Oliviero che dopo aver ricevuto la documentazione da parte delle ditte interessate *all'invito* alla gara ed averla esaminata in fase di prequalifica, aveva dato corso ad un esame attento ed approfondito dell'articolo 98 del DPR 554/99, ed al fine di ottenere un'interpretazione attendibile aveva coinvolto anche l'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, alla quale, richiamando precedenti pronunce della stessa Autorità che l'ing. OLIVIERO aveva reperito grazie ad accurate ricerche, poneva il quesito in ordine alla data di riferimento per valutare, in capo alle imprese concorrenti, l'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del DPR 554/99.

Agli atti sono state rinvenute due missive indirizzate all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici dall'ing. OLIVIERO: una protocollata al numero 323 del 10 Marzo 2004; l'altra protocollata al numero 383 del 19 Marzo 2004.

La risposta dell'Autorità di vigilanza, avente numero 12874/04/Segr. è del 25 Marzo 2004: sulla base dei quesiti posti dall'ing. OLIVIERO, l'Autorità richiama esplicitamente l'inderogabilità dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.P.R. 554/99, affermando che gli stessi devono essere posseduti dalle imprese partecipanti alla gara alla data di pubblicazione del relativo bando, pena l'esclusione dalla procedura.

La commissione di prequalifica, presieduta dall'ing. OLIVIERO, esclude dunque formalmente l'impresa EMINI dalla gara per la mancanza del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 98 del DPR 554/99 (*capitale sociale dell'impresa*) nella seduta del 16 Marzo 2004, vale a dire prima ancora che fosse giunto in maniera formale il parere richiesto all'Autorità di Vigilanza.

Si è anche già detto che sebbene l'impresa EMINI riceva la comunicazione ufficiale dell'esclusione dalla gara con nota dell'ing. Angelo OLIVIERO datata 26 Marzo 2004, può ritenersi che l'EMINI fosse già a conoscenza delle intenzioni del tecnico ed avesse cercato, prima di essere formalmente escluso dalla procedura di gara, di far rilevare all'amministrazione Comunale di Lusciano il fatto che il *centro sportivo* fosse un'opera strettamente connessa all'area PEEP, nel cui ambito i lavori erano stati compiuti, ed erano ancora in corso, quasi esclusivamente dalla impresa EMINI.

L'11 Marzo 2004, infatti, appena un giorno dopo dall'invio della nota all'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici, il Comune di Lusciano riceve un



*atto di diffida e messa in mora* da parte dell'ing. Francesco GOLIA, legale rappresentante p.t. del consorzio CONSIMM (*l'ing. EMINI ha espressamente dichiarato come in realtà egli avesse una potente influenza sui presidenti dei consorzi del PEEP di Lusciano*).

Nell'atto viene evidenziato come l'area destinata dal Comune di Lusciano alla realizzazione di un *centro sportivo natatorio polivalente* risultasse tra quelle assegnate al Consorzio CONSIMM; pertanto, ritenendo violato il contenuto della convenzione stipulata dal Comune di Lusciano con il CONSIMM, il presidente del Consorzio chiedeva l'immediata sospensione della gara per poi *concertare* con il consorzio stesso una procedura che assicurasse il rispetto dei termini della convenzione.

In pratica, a seguire la richiesta del Presidente del Consorzio, il Comune aveva individuato, quale area per la realizzazione dell'impianto natatorio, una parte dell'area già concessa in convenzione al CONSIMM.

A fronte di tale diffida l'ing. OLIVIERO e gli altri membri della commissione di prequalifica escludono comunque la EMINI S.p.A. dalla gara, nella seduta del 16 Marzo 2004.

Si è già visto che di conseguenza l'area destinata alla realizzazione del *centro sportivo* non sarebbe mai stata liberata — anche dopo l'espletamento della procedura di gara — da attrezzature e materiale utilizzati per i lavori svolti nell'ambito del PEEP, dunque riconducibili all'impresa EMINI; il mancato sgombro dell'area, avrebbe poi portato alla perdita di interesse e alla successiva rinuncia alla concessione da parte del CESARO. Tale circostanza risulta del tutto coerente e di riscontro al narrato di Guida sul punto come già evidenziato anche nella parte in cui riferiva di non essere intervenuto a favore della cesaro, che gilene faceva richiesta, per lo sgombero di quell'area, essendo ormai i rapporti con Emini in forte crisi. D'altra parte va qui detto che Guida, e Fearraro ne ha dato una conferma, ha sempre inteso gestire tutta la sua ingerenza sugli appalti del comune di lusciano senza ricorrere ad azioni dimostrative (in realtà l'unica sarebbe stata quella intentata contro Emini al quale aveva mandato l'esplicito messaggio di farsi da parte per il Pip amezzo di Spenuso).

Venendo alla analisi più dettagliata di quanto fatto nei precedenti paragrafi delle condizioni che avevano determinato la esclusione di Emini dalla gara per il centro natatorio si rileva che Emini, amministratore delegato dell'omonima società, nell'inviare al Comune di Lusciano la richiesta di invito a partecipare alla gara, aveva allegato, tra i vari documenti, una visura camerale aggiornata al 9 gennaio 2004, dalla quale si evinceva un capitale sociale dell'impresa pari a 600.00,00 euro. Nella domanda di partecipazione alla gara, l'EMINI affermava di *“incrementare”* il capitale sociale della propria impresa, senza peraltro chiarire se lo avesse già fatto o meno.

Secondo il bando di gara, il capitale sociale minimo dell'impresa, affinché questa potesse essere ammessa alla procedura di gara, doveva essere pari ad euro 229.276,28, cioè il 5% dell'importo minimo previsto dal bando, come previsto dalla legge (anche in questo caso, come per il P.I.P. 2, si tratta di lavori affidati in *“concessione di lavori pubblici”* attraverso il metodo dell'*offerta migliorativa*).

Il bando di gara prevedeva, in ossequio alla normativa vigente, che la mancanza dei requisiti richiesti ai punti *1.p* ed *1.q* (cioè l'*esperienza in servizi affini*, quindi la realizzazione di opere simili a quelle oggetto del bando) potesse essere compensata, ai fini della partecipazione alla gara, dall'aumento dei requisiti di cui ai punti *1.n* ed *1.o* (relativi al *fatturato degli ultimi cinque anni* ed al *capitale*



*sociale dell'impresa*) attraverso un innalzamento di tali requisiti *al triplo* rispetto a quanto genericamente richiesto dal bando di gara per questi ultimi punti.

L'impresa EMINI, dunque, non producendo documentazione che testimoniasse la realizzazione di *opere affini*, per partecipare alla gara doveva essere in possesso di un capitale sociale pari al triplo di quello richiesto dal bando, quindi uguale almeno ad euro 687.828,84; poiché così non era, risultando un capitale sociale pari a 600.000,00 euro, l'impresa veniva esclusa dalla gara.

Si è già evidenziata la correlazione di tali circostanze con quanto accaduto nella gara PIP 2. Ed invero l'autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, con proprio parere del 25 marzo 2004, indirizzato al Comune di Lusciano, aveva confermato che il *capitale sociale minimo* era un requisito previsto dall'art. 98 del DPR 554/99 e come tale doveva essere inderogabilmente posseduto dall'impresa *"aspirante concessionaria"* all'atto dell'indizione del bando di gara.

In entrambe le procedure di gara prese in esame sino ad ora — quella per il P.I.P. 2 e quella per il centro sportivo natatorio — il bando di gara prevedeva che il requisito del capitale sociale dell'impresa concorrente fosse calcolato in misura pari al 5% del valore attribuito all'opera dalla progettazione posta a base di gara dalla stazione appaltante.

Nel caso del *centro sportivo natatorio* di Lusciano, dunque, l'associazione di imprese del gruppo CESARO, avendo svolto *servizi affini* poteva partecipare alla gara con un capitale minimo di 229.276,28. In quel periodo, infatti, il gruppo CESARO gestiva, o aveva in fase di realizzazione, *impianti natatori* nei Comuni di S. Antimo, Frattamaggiore, Portici ed Avellino.

Nel caso del P.I.P. 2, invece, il capitale sociale minimo richiesto alle imprese concorrenti doveva essere di circa 3.150.000,00 euro, cioè pari al 5% dell'importo dei lavori secondo il valore delle opere posto a base di gara (*di oltre 63.000.000,00 di euro*).

L'autocertificazione presentata da Aniello CESARO a corredo della richiesta di invito alla gara per i lavori al P.I.P. 2 di Lusciano, ove viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti — compreso quello del *capitale sociale minimo* — è datata 27 Maggio 2004.

Ci si è già lungamente espressi sulla rilevanza della contiguità temporale dei dati di conoscenza che Oliviero doveva essere in grado di avere sul capitale sociale della Cesaro, dati documentalmente e facilmente reperibili.

Invero la visura camerale della *CESARO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.* (e gli accertamenti compiuti dai Carabinieri), hanno evidenziato che la variazione del capitale sociale dell'impresa, da euro 102.800,00 ad euro 3.500.000,00, è stata deliberata dagli organi della società in data 28 Maggio 2004, dunque un giorno dopo la sottoscrizione da parte di Aniello CESARO, quale rappresentante legale dell'omonima impresa di costruzioni, dell'autocertificazione con cui aveva attestato di possedere un capitale sociale minimo pari ad almeno euro 3.150.00,00 (quello richiesto per la partecipazione alla gara del PIP 2 di Lusciano); la variazione è stata iscritta alla Camera del Commercio di Napoli il 31 Maggio 2004, con effetto dal 28 Maggio 2004<sup>36</sup> e la documentazione della Cesaro è pervenuta al Comune il 27.5.08.

Oliviero era il Rup di entrambe le procedure che si svolgevano quasi parallelamente (il 16.3.04 era adottata la determina del bando di gara PIP2); Oliviero aveva chiesto ed ottenuto una risposta dalla Autorità di Vigilanza proprio

<sup>36</sup> Atti relativi all'assemblea straordinaria del 28.05.2004 della società Cesaro Costruzioni Generali e documenti allegati, acquisiti presso la Camera di Commercio di Napoli — *Allegato all'informativa dei Carabinieri 34*



su quello specifico punto: Oliviero nonostante la normativa lo prevedesse (*art. 10 in relazione all'art. 2 della legge 109/94, all'epoca dei fatti vigente*) l'ing. OLIVIERO ritenne di non dover esperire alcun accertamento per verificare il reale possesso dei requisiti da parte dell'unica impresa che partecipava alla prequalifica, concludendo poi la procedura ed aggiudicando la gara di notevole importo e di valenza ben diversa da quella del centro natatorio, basandosi unicamente sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da Anjello CESARO.

Ci si è già espressi sulle condotte di Oliviero e si fa rinvio a quelle argomentazioni già peraltro più volte reiterate

Alla data del 13 Febbraio 2009 gli accertamenti dei Carabinieri presso l'UTC di Lusciano sono in corso da circa un mese.

Sia l'arch. VILLACCIO, che la terna prefettizia della Commissione Straordinaria, prendevano atto dello stato delle risultanze che stavano emergendo iniziavano autonomamente ad interessarsi alle vicende oggetto di indagini, assumendo i provvedimenti espressione delle loro rispettive competenze. E' in tale ottica che va analizzata la premessa fatta dall'arch. VILLACCIO nel corso del verbale di sommarie informazioni rese il 13 Febbraio 2009<sup>37</sup>, in cui il tecnico esordiva dicendo di aver rinvenuto un ulteriore faldone riguardante la documentazione relativa alla gara per il *P.I.P. 2* di Lusciano, in una stanza, chiusa a chiave, ove il l'incarto non aveva ragione di essere conservato.

Per procedere con ordine nell'accertamento, i Carabinieri prendevano atto della circostanza ed invitava l'arch. VILLACCIO a concludere con l'argomento riguardante la gara per il *centro sportivo*, lasciato in sospeso nel corso del precedente incontro, per poi acquisire ed esaminare l'ulteriore documentazione riguardante il *PIP 2*.

La verbalizzazione proseguiva dunque, acquisendo ed elencando i documenti relativi alla gara del *centro sportivo*, ivi compresa la *richiesta di invito* dell'A.T.I. riconducibile alla famiglia CESARO (documento di cui si è già parlato in relazione al fatto che, spillata ad esso era stata trovata anche copia del bando di gara relativo al *PIP 2* di Lusciano).

La Villaccio evidenziava peraltro che nel caso di specie il consorzio delle imprese CESARO non risulta mai esser stato formalizzato e ciascuna delle tre imprese costituenti l'ATI aveva sempre inviato documentazione firmata da ognuno dei rispettivi rappresentanti legali.

La nomina della *commissione di gara* viene formalizzata con verbale del 30.04.2004 e, come nel caso del gara del *PIP 2*, oltre che dal RUP, cioè l'ing. Angelo OLIVIERO, risulta composta da altri due membri: un *architetto* ed un *ingegnere*, sorteggiati ciascuno da una terna di professionisti fornita dai rispettivi ordini professionali su richiesta dell'OLIVIERO.

La gara risulta essersi svolta in cinque sedute, dal 7 al 14 Maggio 2004 (*il lavoro della commissione è dettagliatamente descritto nel verbale di sommarie informazioni in esame e nei relativi allegati, alla cui lettura si rimanda*).

La procedura si conclude con la determina del responsabile dell'UTC, datata 18 maggio 2004, con cui viene approvata la procedura di gara ed assegnata l'aggiudicazione della stessa all'ATI della famiglia CESARO.

La commissione, al termine dei lavori, ritiene *migliorativa* l'offerta per i seguenti motivi:

<sup>37</sup> Verbale di ss.ii. rese dall'Arch. Villaccio il 13.02.2009 "VERBALE 10" E RELATIVI ALLEGATI — *Allegato all'informativa dei Carabinieri 35*



- *il maggior investimento* proposto dal raggruppamento di imprese dei CESARO (oltre 8 milioni di euro a fronte dei quasi 5 milioni previsti dal bando di gara);
- *la riduzione del tempo* previsto per la realizzazione delle opere (da 36 mesi a 33 mesi).

Restano invariati, rispetto a quelli ipotizzati dalla stazione appaltante e posti come riferimento di base nel bando di gara, i parametri relativi alla **durata della concessione**, pari a quaranta anni, all'assenza di **canoni di locazione** a favore del Comune di Lusciano, alle **tariffe** per la fruizione dei servizi.

L'associazione di imprese del gruppo CESARO – unica in gara – risulta vincitrice della gara ed assegnataria in via provvisoria della **“concessione per la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica di un centro sportivo funzionale polivalente”**.

Anche in questo caso, l'aggiudicazione della gara avviene senza che risulti effettuato il benché minimo controllo, ancorché parziale, sul contenuto delle autocertificazioni sottoscritte dai titolari dell'unico raggruppamento di imprese in gara.

Le sommarie informazioni del 17 Febbraio 2009 vengono ancora dedicate alla gara per la realizzazione del *centro sportivo* di Lusciano<sup>38</sup>, aggiudicata, come si è già detto, con determina del 18 Maggio 2004 ad un'associazione di imprese riconducibile alla famiglia CESARO.

Sostanzialmente, la documentazione acquisita riguarda la corrispondenza intercorsa tra le imprese vincitrici della gara e l'amministrazione comunale di Lusciano (*per i dettagli, si rimanda alla lettura integrale delle missive*).

Agli atti viene rinvenuta una cartellina riportante la dicitura *Comunicazioni Cesaro S.r.l.* contenente la corrispondenza intercorsa tra l'UTC di Lusciano e l'associazione di imprese dei CESARO vincitrice della gara.

Tra i documenti vi sono:

- un attestato di presa visione dei luoghi, datato 12 Febbraio 2004;
- le comunicazioni di invito inviate dall'amministrazione Comunale alle imprese al fine di definire il contratto di concessione e concordare tempi e modi di affidamento dei lavori;
- la comunicazione dell'A.T.I. – CESARO, datata 31 gennaio 2006, con la quale i rappresentanti delle tre imprese manifestano espressamente la volontà di rinunciare alla concessione in oggetto, riservandosi di rivalersi legalmente nei confronti dell'amministrazione comunale di Lusciano per i danni subiti.

Come già evidenziato anche in altri paragrafi tali documenti ed in particolare quello del 12.2.04 riscontrano pienamente il narrato di Guida

L'attestato di presa visione dei luoghi oggetto dell'appalto, protocollato al numero 171 dell'UTC, datato 12.02.2004 e sottoscritto, oltre che da Aniello CESARO, dall'ing. OLIVIERO e dal M.llo dei VV.UU. Nicola NEBBIA, riporta testualmente:

*A seguito della richiesta dell'impresa CESARO Costruzioni, il sottoscritto ing. Angelo Oliviero, Responsabile del Procedimento di cui all'oggetto, ... ATTESTA ...*

<sup>38</sup> Verbale di ss.ii. rese dall'Arch. Villaccio il 17.02.2009 “VERBALE II” E RELATIVI ALLEGATI, allegato all'informativa dei Carabinieri 36



che il giorno 09/02/2004 alle ore 12.30, alla presenza del sottoscritto, del Maresciallo dei VV.UU. del Comune di Lusciano Sig. Nebbia Nicola e del titolare dell'impresa Cesaro Costruzioni, Arch. Aniello Cesaro, si sono recati sull'area oggetto del bando di gara in Via omissis nel Comune di Lusciano (Ce), Area PEEP, per constatare la reale visione dei luoghi. ... Sull'area di cui sopra, vi erano alcuni capannoni metallici, un impianto di betonaggio, una zona di circa mq. 2000, di altezza di circa m. 1,00 rispetto al p.c., per il riporto di terreno vegetale, cancello di chiusura dell'area stessa ... Lusciano, 12 febbraio 2004.

La circostanza che rileva, è che il sopralluogo a cui presenziava Oliviero veniva eseguito il 09.02.2004: a quella data né la procedura di gara, né tanto meno quella di prequalifica alla stessa, avevano ancora avuto ancora luogo, poiché erano ancora aperti (e lo sarebbero stati sino al 17.02.2004) i termini di invio al Comune delle *richieste di invito* da parte delle imprese interessate.

A quella data – il 09.02.2004 – l'impresa dell'ing. EMINI non ha ancora inviato al Comune di Lusciano la propria richiesta di invito.

Non occorre spendere parole per commentare questa circostanza, anche questa certa perché non affidata al dictum di qualcuno ma documentale

Alcun dubbio può esservi sul fatto che anche questa procedura era parte di un accordo collusivo; che anche questa procedura “doveva” essere aggiudicata alla Cesaro; si ripete ancora una volta che i dati documentali sono il fedele specchio del narrato di Emini - la cui partecipazione a detta gara era evidentemente un “ingombro” (e non già per i materiali) che doveva in tutti i modo essere eliminato – e di quello del tutto sintonico di Guida.

L'esame documentale prosegue con atti cui si è già fatto comunque richiamo e che risultano sempre sorprendentemente limpidi nel riscontro a ciò che si è detto.

E così un'ulteriore cartellina che viene rinvenuta nel faldone del *centro sportivo* è intitolata *Atto di diffida – Comunicazioni (EMINI COSTRUZIONI)*.

Essa contiene l'atto di diffida e messa in mora sottoscritto dal presidente del consorzio CONSIMM a r.l., ing. Francesco GOLIA, datato 11.03.2004, indirizzato al sindaco di Lusciano ed al responsabile dell'UTC, di cui si era già accennato in precedenza. Nell'atto viene chiesto al Comune ed al responsabile dell'UTC di sospendere la procedura di gara relativa al *centro sportivo* per ragioni legate alla sovrapposizione dell'area in cui il centro stesso doveva sorgere con quella destinata al consorzio per la realizzazione di un ulteriore lotto di edifici e di opere di urbanizzazione primaria.

Oliviero avrebbe trasmesso quella diffida all'Ufficio legale del Comune solo in data 12 Maggio 2005, quindi più di un anno dopo averlo ricevuto con protocollo numero 4625, acquisito e presente in atti.

La vicenda del *centro sportivo* come noto si conclude con l'esclusione di Emini, l'attribuzione della stessa alle imprese CESARO e, infine, la rinuncia di queste ultime alla *concessione* in data 31 Gennaio 2006.

Appare – per completezza - opportuno riportare l'esito degli ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri in ordine alla seconda gara che il Comune di Lusciano risulta aver indetto per la realizzazione del *centro sportivo*; di questa seconda procedura, si occuperanno anche altri tecnici, oltre ad una prima fase curata dall'ing. OLIVIERO.

